



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 734 DEL 24/09/2019

DIPENDENTE DI RUOLO A.B. (MATR. 5255) DIMISSIONARIO DAL 16 AGOSTO 2019 - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO SOSTITUTIVO DI FERIE NON GODUTE.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO STIPENDI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 268 del 4 aprile 2019 ad oggetto: "ACCOGLIMENTO DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO A "PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100" E CON DECORRENZA 16.08.2019 DEL DIPENDENTE A.B. - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C-C3 " con la quale il dipendente di ruolo Sig. A.B. (Matr. 5255)- nato il 2 agosto 1955 inserito nella dotazione organica di questa amministrazione con il profilo di "Istruttore Direttivo" è stato collocato a riposo a far data dal 16 agosto 2019;

RILEVATO che in data 3 giugno 2019 il dipendente A.B. subiva un infortunio che lo costringeva alla malattia a far data dal 3 giugno 2019 non consentendo alla stesso la possibilità di usufruire interamente delle ferie residue, precedentemente programmate;

ACCERTATO presso l'Ufficio Rilevazione Presenze che il suddetto dipendente, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, doveva usufruire di 18 giorni di ferie;

CONSIDERATO che per quanto concerne le modalità di determinazione del compenso per ferie non godute occorre rifarsi alla disciplina dell'art. 10 del CCNL EE.LL. del 5 ottobre .2001, secondo la quale il compenso sostitutivo delle ferie non fruito è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett.c) del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000;

RICHIAMATO altresì il comma 4 del medesimo art. 52 del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000 sempre in materia di quantificazione del compenso per ferie non godute;

VISTO l'art. 5 comma 8, del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dispone che gli stessi "sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi";

VISTO il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale, riconoscendo che la normativa appena citata ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione;

PRESO ATTO che la modalità con cui si è determinata la cessazione del rapporto di

lavoro con la ex dipendente P.A. riguarda situazioni in cui il rapporto si conclude in modo "anomalo" (inabilità alle mansioni per malattia) e che pertanto non ha potuto fruire delle ferie maturate proprio a causa dell'assenza dal servizio nel periodo antecedente per malattia;

CONSIDERANDO pertanto in base al descritto parere che non sembra rispondere alla *ratio* del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n.95 del 2012 il caso sopra citato che diversamente opinabile, comporterebbe alla preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore di fruire delle ferie maturate e non godute per ragioni di salute;

VISTO il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la *ratio* del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, nonché eventi che, in quanto prolungati possono determinare la risoluzione del rapporto, eventi non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro);

RITENUTO, sulla base delle considerazioni riportate nelle suddette note del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 15 agosto 2019 e non godute dal dipendente per motivi di salute (18 giorni di ferie residue);

TENUTO conto che il dipendente di che trattasi era inquadrato nella categoria C, posizione economica C3, e che la quantificazione del compenso dovuto è quella riportata nella tabella depositata agli della presente determinazione;

PRESO ATTO CHE:

- al lavoratore deve essere corrisposta un'indennità pari alla retribuzione che avrebbe percepito in caso di ordinaria assenza dal lavoro;
- il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 10 del CCNL 5 ottobre 2001 prendendo a base di calcolo la nozione di cui all'art. 52, comma 2, lett. C) del CCNL 9 maggio 2006: Retribuzione individuale mensile costituita dalla retribuzione base mensile (valore economico mensile per la posizione C3, indennità di comparto), retribuzione individuale di anzianità se presente, nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
- la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26;

VISTI i conteggi predisposti e depositati agli atti della presente determinazione dai quali risulta che l'importo dovuto al Sig. A.B. a compensazione dei 18 giorni di ferie maturati e non goduti, è di euro 1.413,40 oltre ad oneri a carico Ente per euro 337,10 ed euro 120,15 per IRAP a carico Ente;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla liquidazione della somma di Euro 1.413,40 al Sig. A.B. (Matr. 5255), già dipendente di ruolo del Comune di Cattolica collocato a riposo con decorrenza dal 16 agosto 2019 (ultimo giorno di servizio 15 agosto 2019), a titolo di pagamento delle ferie non godute (18 giorni) oltre ad euro 337,10 per oneri a carico Ente ed euro 120,15 per IRAP a carico Ente;
3. di dare atto che la spesa di Euro 1.870,65 farà carico come segue:
 - quanto ad Euro 1.413,40 sul Cap. 1400.001 "Retribuzioni personale di ruolo servizi generali e avvocatura civica" del bilancio di previsione 2019 - Imp. 1435 – Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000;
 - quanto ad Euro 337,10 sul Cap. 1400.002 "Contributi obbligatori personale servizi generali e avvocatura civica" del bilancio di previsione 2019 - Imp. 314 – 338 - Piano dei Conti Finanziario: 1.01.02.01.000;
 - quanto ad Euro 120,15 sul Cap. 1400.010 "IRAP su retribuzioni personale di ruolo servizi generali e avvocatura civica" del bilancio di previsione 2019 - Imp. 1334 - Piano dei Conti Finanziario: 1.02.01.01.000;

di individuare nel Istruttore Direttivo Mariano LUMBARDU il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Stipendi

Ufficio Presenze

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 24/09/2019

Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)